



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG ABAP (GIADA) 209.15.3/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SS PNRR (Giada) 8.48.4/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7630]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7630]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7630] COMUNE DI SASSARI - Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and blue Serra Longa", della potenza di 61,6707 MW, ubicato in località Serra Longa.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23).

Proponente: SF Maddalena S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), punto 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022



cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all'intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *“1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le comunicazioni di servizio prot. n. 392 dell’11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **SF Maddalena S.r.l.**, con istanza pervenuta alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) il 10/11/2021, ha chiesto l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato “Green and blue Serra Longa”, della potenza di 61,6707 MW**, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/2006, ubicato in località Serra Longa, nel comune di Sassari.

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile pari a 76 ettari, localizzato nel comune di Sassari, presso la località denominata “Serra Longa”. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico a terra, costituito da strutture di sostegno dei pannelli in acciaio zincato con inseguimento mono-assiale, disposte in file parallele opportunamente distanziate onde evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco. L’impianto sarà di tipo GRID-CONNECTED (connesso alla rete elettrica per l’immissione dell’energia) e allacciato a lotti d’impianto tramite la realizzazione di cavidotti interrati MT su strade pubbliche collegati a 2 cabine di consegna, a loro volta collegate mediante linee MT interrate a stalli dedicati nella costruenda nuova cabina primaria. Nel comune in cui ricade l’impianto e nell’area di impatto potenziale, sono presenti numerose emergenze archeologiche. Il progetto di cui trattasi, in particolare i cavidotti interrati interferiscono direttamente in alcuni tratti con aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1 del D. Lgs. 42/2004. Come riportato dal Proponente nella Sintesi non tecnica, partendo dalla parte nord dell’impianto agrofotovoltaico, sono previste quattro tipologie di coltivazione ovvero lavanda, aloe, asparago selvatico e mandorlo.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, (d’ora innanzi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)** con nota prot. n. m_ amte.MiTE.RU.34360 del 17/03/2022, ha comunicato *“... la procedibilità dell’istanza di VIA ...”*.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 10696 del 18/03/2022, ha chiesto alla Soprintendenza competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in valutazione, rispetto alla VIA, e ai Servizi II e III di ricevere i propri contributi istruttori a seguito dell’espressione del parere della Soprintendenza competente.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022



CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 4221 del 04/04/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, evidenziando la necessità di richiedere documentazione integrativa, definendo, a monte delle proprie valutazioni, il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento di seguito riportato:

<A.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO - AREA FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO:

Entro il raggio di 2 km rispetto all'area interessata dall'opera sono presenti numerosi monumenti archeologici:

- Nuraghe Elighe Longu II, D.M. 26.01.1989;
- Nuraghe Elighe Longu I, D.M. 26.01.1989;
- Nuraghe Monte Reposu, D.M. 30.10.1984;
- Nuraghe Rumanedda, D.M. 07.03.1984;
- Nuraghe Unia Mannu, D.M. 28.09.1988;
- Nuraghe Macciadosa, D.M. 11.11.1983;
- Nuraghe Agliadò, D.M. 18.01.1967;
- Necropoli Sos Laccheddos, D.M. 16.05.1983;
- Pozzo sacro di Saccheddu, DDR 14.05.2022.

Sono inseriti nel Repertorio del PPR:

- Nuraghe Elighe Longu, N. 4303;
- Nuraghe Lampaggiu, N. 4304;
- Nuraghe Sa Missa, N. 4316;
- Nuraghe Giagu de Serra, N. 4276;
- Nuraghe Mandrebas, N. 4289;
- Nuraghe Serra Olzu, N. 4290;
- Nuraghe Li Padulazzi, N. 4298;
- Nuraghe Zunchini, N. 94;
- Nuraghe Sacchedduzzu, N. 4262;
- Nuraghe Punta Manna, N. 4264;
- Nuraghe Carabella, N. 4266;
- Nuraghe Tanca Santa Barbara, N. 4263;
- Nuraghe Fenosu, N. 4291;
- Nuraghe Mazzocca, N. 4284.

Sono riportati nel PUC:

- Nuraghe Elighe Longu I, ID 90064162;
- Nuraghe Elighe Longu II, ID 90064039;
- Nuraghe Bazzinitta, ID 90064038;
- Nuraghe Tanca Santa Barbara, ID 90064042;
- Nuraghe Fenosu, ID 90064042;
- Nuraghe Cara Bella, ID 20;
- Nuraghe Macciadosa, ID 90064173;
- Nuraghe Punta Manna, ID 9006404;
- Nuraghe Sacchedduzzu, 90064041;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

- Nuraghe Zunchini, ID 90064009;
- Nuraghe Li Padulazzi, ID 90064089;
- Nuraghe Gianna de Mare, ID 90064119;
- Nuraghe Serra Olzu, ID 90064075;
- Nuraghe Agliado, ID 90064148;
- Nuraghe Giagu de Serra, 90064060;
- Nuraghe Mandrebbas, ID 90064074.

Nel suddetto parere, la Soprintendenza ha evidenziato, al paragrafo A2 (esplicitazione degli impatti), che sia nell'area di impianto (Lotto 39, mappale 81) che nel contesto di riferimento, si riscontrano criticità dovute alla presenza di numerosi siti archeologici oggetto di tutela (Nuraghe Carabella, Li Padulazzi ed il Pozzo sacro di Saccheddu), e che si configura un fattore di rischio archeologico medio/alto.

Le stesse criticità vengono rilevate sia nella localizzazione della "Nuova SS Terna" (presenza del Nuraghe Gianna de Mare) che lungo il percorso dei cavidotti (Nuraghi Punta Manna, Maccia d'Osa, Sacchedduzzu, Saba ed il pozzo sacro di Marinu o Saccheddu).

In base a tale considerazione, la competente Soprintendenza, per quanto attiene all'area funzionale del Patrimonio archeologico, sull'area occupata dai pannelli fotovoltaici di progetto, ritiene di richiedere integrazioni, in particolare di attivare la "... procedura di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., con un saggio di scavo mirato nel mappale 81, al fine di chiarire la cronologia della struttura ivi individuata nel corso delle ricognizioni ...".

Inoltre, per quanto attiene il percorso dei cavidotti, richiede saggi preventivi o, in alternativa, carotaggi per la verifica della stratificazione geo-archeologica, in particolare laddove essi siano tangenti o attraversino i perimetri di tutela condizionata per le aree di interesse archeologico di Nuraghe Punta Manna e insediamento di Sacchedduzzu, rimanendo quindi "... in attesa del piano di esecuzione dei saggi preventivi a cura del proponente, da autorizzarsi a cura di questa Soprintendenza ...".

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO - AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

<B.1.1 Beni architettonici

Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale non sono presenti beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di tutela.

B.1.2 Beni paesaggistici

- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

L'area in cui è previsto l'impianto di un mandorleto è tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera c) del D.Lgs 42/2004: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. L'area interessata dal progetto rientra nell'ambito di paesaggio costiero n.14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal PPR. Lo strumento urbanistico



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

comunale vigente nel Comune di Sassari è il Piano Urbanistico Comunale, per cui è stato concluso l'iter di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici.

Nell'area interessata dal SIA sono presenti alcuni beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA). In particolare alcuni tratti del cavidotto in progetto ricadono sul ... [limite] ... delle aree di tutela condizionata dei beni Nuraghe Sacchedduzu (codice BUR 4262) e Nuraghe Punta Manna (codice BUR 4264). >

In merito a questo ambito la competente Soprintendenza ritiene pertanto, per un'opportuna valutazione della compatibilità paesaggistica, necessario acquisire la relazione paesaggistica ed evidenza che "... le tavole di analisi allegate al progetto non rappresentano integralmente i vincoli paesaggistici presenti nell'area. Si chiede pertanto di integrarle con l'indicazione esaustiva dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 142, 143 e 157 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, e con la sovrapposizione grafica tra tali beni e le opere in progetto ...".

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale **ABAP**, con nota prot. interno n. 13609 dell'08/04/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, in cui ha evidenziato la necessità per il Proponente di attivarsi "... già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ...".

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale **ABAP**, con nota protocollo interno n. 13278 del 06/04/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, comunicando di prendere atto di quanto relazionato in merito dalla competente Soprintendenza con la nota del 4/04/2022.

CONSIDERATO che, la Direzione generale **ABAP**, con nota n. 14086 del 13/04/2022 ha trasmesso la seguente richiesta di integrazioni:

< (...)

1. considerato che il progetto di cui trattasi, sulla base dell'istanza di VIA presentata dal Proponente, riguarderebbe un **impianto di tipo agro-fotovoltaico**, si chiede di voler chiarire il motivo per il quale negli elaborati di progetto si fa, invece, spesso riferimento alla diversa tipologia di impianto fotovoltaico;
2. non risultano essere stati considerati dal Proponente gli **impatti cumulativi** derivanti dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi rispetto a quelli generati dagli impianti FER in fase di valutazione, di fatto il Proponente nel SIA dichiara che "... È stata analizzata la presenza di altre opere all'interno dello stesso ambito territoriale. Dall'analisi eseguita è emerso che non ricadono altri impianti agro-fotovoltaici o fotovoltaici ma che sono presenti tre impianti eolici ad una distanza di 5-6 km dal sito ma con buona probabilità si tratta di impianti dismessi. In particolare sono impianti del Consorzio di Bonifica della Nurra ..." (cfr. p. 223); tuttavia, considerato che, nelle immediate vicinanze dell'impianto agro-fotovoltaico in parola, risultano essere in valutazione ulteriori impianti, si chiede di voler predisporre un apposito studio a carattere descrittivo, grafico e fotografico relativo agli impatti cumulativi generati dall'impianto di cui trattasi, a quelli esistenti e a quelli in valutazione;



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

3. considerato quanto riportato dal Proponente nel SIA in merito all'alternativa zero e preso atto dei criteri adottati per la scelta del progetto dell'impianto agro-fotovoltaico proposto, si chiede di voler prevedere **alternative progettuali anche in termini localizzativi**, tenendo conto di quanto previsto dal DM 10/09/2010 dell'allora Ministero dello sviluppo economico, Parte IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO;
4. considerato che l'area interessata dalla piantumazione del mandorleto e la relativa recinzione sembrerebbe interferire direttamente con la fascia di rispetto del Rio Ertas tutelato ope legis ai sensi dell'art. 142, co 1. lett. c), si chiede di voler predisporre per tale specifico ambito territoriale, un **rilievo fotografico di dettaglio, una indagine di carattere vegetazionale ed una approfondita elaborazione grafica dell'area di intervento e del relativo impianto** in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione, che esplichino l'effettiva compatibilità paesaggistica dell'impianto di cui trattasi e delle relative opere annesse con il Rio Ertas; dovrà di conseguenza prevedersi una configurazione progettuale compatibile con il corso d'acqua predetto;




Immagine tratta da PPR Sardegna su ortofoto

5. considerato che la relazione paesaggistica e le tavole di analisi allegate al progetto (cfr. elaborato grafico FTV_007 – Inquadramento PPR) non rappresentano in modo esaustivo i vincoli paesaggistici presenti nell'area di intervento, si chiede di **voler integrare il quadro vincolistico con la ricognizione esaustiva delle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004**; dovrà pertanto essere predisposta una base cartografica complessiva di tutte le aree vincolate sulle quali dovrà essere altresì localizzato l'impianto agro-fotovoltaico proposto e le relative opere annesse;
6. considerato che dalla documentazione fotografica elaborata dal Proponente (cfr. elaborato con codice 04_RFOTO) si evince che sono stati considerati punti di ripresa posti esclusivamente all'interno o sul perimetro dell'impianto in valutazione e che pertanto non è presente **documentazione fotografica da e verso i punti di vista "sensibili"** di particolare rilevanza paesaggistica (a titolo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

esemplificativo e non esaustivo: dalla SP18, strada di impianto a valenza paesaggistica, dal Rio Ertas, da e verso i numerosi Nuraghi presenti, tra cui i Nuraghi Carabella, Maccia, d'Osa, Saba, Li Padulazzi, Agliadò, Unia Mannu, Rumanedda, Monte Reposu, Elighe Longu I e II, la Necropoli Sos Laccheddos e il pozzo sacro di Saccheddu), si chiede di voler trasmettere documentazione fotografica esaustiva dell'area vasta di intervento; i punti di ripresa delle ulteriori immagini fotografiche richieste dovranno essere localizzati su una keyplan di riferimento;

- 7. considerato quanto riportato dal Proponente nell'elaborato denominato "TAV_FTV020", (parimenti a quanto richiesto al suddetto punto 5 della presente richiesta) si chiede di voler **integrare le fotosimulazioni previste** (dalle quali si percepisce una vista parziale dell'impianto e del contesto), realizzando un **numero di viste maggiormente significative lungo i principali itinerari visuali, la viabilità principale e in corrispondenza dei punti di osservazione che rivestono particolare importanza dal punto di vista paesaggistico**; le predette fotosimulazioni dovranno essere realizzate in condizioni di piena visibilità, con e senza le opere di mitigazione previste (fascia arborea perimetrale, cfr. p. 9 del SIA); i punti di ripresa delle ulteriori fotosimulazioni richieste dovranno essere localizzati su una keyplan di riferimento;*
- 8. le predette **fotosimulazioni con e senza le relative opere di mitigazione**, dovranno riguardare anche la **futura stazione elettrica di trasformazione 150/30 Kv** (stazione utente) di proprietà della Società, da realizzarsi nel comune di Sassari, posizionata, sulla base di quanto dichiarato nella Relazione generale, ad ovest dell'impianto in valutazione (cfr. p. 8); le fotosimulazioni predette dovranno essere corredate da una descrizione in dettaglio della futura stazione elettrica e da una planimetria ad ampio raggio (in luogo di quella riportata nel SIA, p. 48);*
- 9. considerato che il progetto di cui trattasi prevede opere di livellamento del terreno e attività di scavo per la realizzazione dei cavidotti e che, tuttavia, non risultano essere presenti elaborati rappresentativi dei profili territoriali da cui sia possibile comprendere le modifiche apportate all'assetto morfologico del terreno e la relativa reversibilità, si chiede di voler predisporre apposite **sezioni dei profili morfologici interessati dalla realizzazione dell'impianto** (per le fasi ante operam e post operam) da realizzarsi in scala ideona alla relativa lettura e comprensione; le linee di sezione dovranno essere riportate su una keyplan di riferimento;*
- 10. preso atto degli interventi di mitigazione previsti in fase di esercizio così come descritti dal Proponente nel SIA ovvero "... fasce vegetali perimetrali costituite da mandorli di larghezza pari a 10 metri. L'inserimento di mitigazioni così strutturate favorirà un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto e avrà l'obiettivo di ricostituire elementi paesaggistici legati alla spontaneità dei luoghi ..." (cfr. REL_SIA pg. 204), si chiede di voler prevedere un **progetto degli interventi di mitigazione dell'impianto agro-fotovoltaico** considerando la vegetazione spontanea e caratteristica dei luoghi, anche ricorrendo alla tradizione agricola locale dei sistemi rurali; dovrà essere pertanto predisposto un progetto di dettaglio degli interventi di mitigazione dell'impianto di cui trattasi da parte di professionisti specialisti in materia (architetto paesaggista e agronomo);*
- 11. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA ovvero che a seguito dello smantellamento dell'impianto "... sarà ripristinato il livello di campagna originario e le pendenze originarie ...", si ritiene necessario chiedere di predisporre un apposito progetto a carattere grafico e descrittivo che*




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022



rappresenti lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e pertanto il ripristino delle superfici agricole interessate dalle attività di dismissione;

12. si chiede di voler **integrare il Piano di monitoraggio ambientale** anche in riferimento a quanto previsto dal Decreto legge 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, all'articolo 31 "Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna", co. 5, punto 1-quinquies;
13. visto l'elaborato denominato TAV_AGR002 in cui si riscontrano incongruenze tra le rappresentazioni grafiche e le quote indicate, non risultando pertanto chiaro il dimensionamento dei pannelli fotovoltaici e le relative zone d'ombra rispetto alle fasce coltivabili, si chiede di voler provvedere alla **sostituzione dei grafici predisposti con quelli corretti**;



14. si chiede di verificare l'effettiva presenza nelle zone interessate dal progetto di cui trattasi di **aree gravate da usi civici** ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004; gli accertamenti richiesti dovranno essere condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020); dovranno essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, quest'ultima anche qualora le medesime terre siano liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 6, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 3/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;

AS



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

A

15. si chiede di voler chiarire **quali sono le sottostazioni elettriche alle quali il progetto fa riferimento**; in particolare, nella Relazione generale, si richiama la SS Terna localizzata a Sassari, mentre nel SIA si fa riferimento alla SSE ENEL (cfr. p. 25);
16. si chiede di voler fornire rappresentazione grafica e descrittiva in riferimento alle interferenze derivanti dagli **attraversamenti dei cavidotti in prossimità del Rio Ertas e con le condotte idriche del Consorzio della Nurra solo indicati negli elaborati di progetto FTV_26 e FTV_27**;
17. si ritiene necessario acquisire integrazioni in **riferimento alle interferenze e gli impatti generati dall'impianto di progetto**, dal cavidotto e dalla Stazione Utente rispetto ai numerosi siti archeologici, tra cui i Nuraghe Carabella, Maccia d'Osa, Saba e Li Padulazzi e il pozzo sacro di Saccheddu/Marinu; si evidenzia che alcuni tratti del cavidotto in progetto ricadono sul limite delle aree di tutela condizionata dei Nuraghe Sacchedduzzu e Nuraghe Punta Manna, beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA); anche la stazione è prevista a poca distanza dal Nuraghe Gianna de Mare;
18. si chiede di voler **prevedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del Codice degli appalti**; così come riportato nel parere della competente Soprintendenza, fatto proprio dal Servizio II di questa Direzione generale ABAP; dovrà essere eseguito un saggio di scavo mirato al mappale 81, al fine di chiarire la cronologia della struttura individuata nel corso delle ricognizioni (cfr. Allegati 1 e 2);
19. si chiede di trasmettere alla competente Soprintendenza ABAP un **Piano Operativo dei sondaggi previsti** (che dovrà essere approvato preliminarmente alla esecuzione) redatto coerentemente a quanto previsto dall'articolo 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 23, commi 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del predetto decreto; i saggi preventivi o, in alternativa, i carotaqgi per la verifica della stratificazione geo-archeologica concordati con la competente Soprintendenza, dovranno essere eseguiti anche lungo il tracciato del cavidotto in particolare laddove è tangente o attraversa i perimetri di tutela condizionata riportati nel PUC per le aree di interesse archeologico di Nuraghe Punta Manna e Nuraghe e insediamento di Sacchedduzzu (cfr. Allegati 1 e 2) >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 12632 del 17/05/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 3220 del 20/05/2022, ha formulato richiesta di documentazione integrativa al Proponente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 1851 del 25/07/2022, vista la pubblicazione delle integrazioni, ha chiesto alla Soprintendenza di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza e di conseguenza ai Servizi II e III di ricevere i relativi contributi istruttori.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 10657 del 09/08/2022, nel confermare il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento sopra riportato, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza sulle integrazioni trasmesse dal Proponente, comunicando che rispetto alla tutela archeologica, vista la




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022



necessità di attivare la fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal comma 8 dell'art. 25 del D. lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., non sono stati riscontrati ancora gli esiti di detta procedura. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, gli interventi previsti non interferiscono con aree tutelate se non per l'ubicazione dei cavidotti che sono situati in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera c) del D.Lgs 42/2004: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP**, con nota protocollo interno n. 2725 del 24/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio comunicando di prendere "... atto del fatto che, sebbene la documentazione integrativa presentata comprenda un "Piano operativo dei sondaggi" (elaborato REL_ARCH_02), i sondaggi preventivi richiesti non sono stati effettuati, concordando pertanto con la Soprintendenza competente circa l'impossibilità di esprimersi in merito agli aspetti inerenti alla tutela archeologica in assenza degli esiti delle indagini richieste.

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP**, con nota protocollo interno n. 2664 del 23/08/2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, in cui ha riportato di non avere ulteriori considerazioni da aggiungere rispetto a quanto rilevato dalla Soprintendenza.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 20493 dell'08/08/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa inviata dal Proponente.


CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di interferire con il contesto del paesaggio storico entro il quale si collocano le emergenze archeologiche richiamate nel parere del 04/04/2022 espresso dalla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che i *nuraghi* sono costruzioni singolari, tipiche e distintive della civiltà nuragica che presentano, in generale, caratteristiche strutture a torre con camera (o camere, a seconda della tipologia) interna coperta da volta a falsa cupola o *tholos* e che sono pertanto una manifestazione tipologica peculiare della sola regione Sardegna, pertanto diventa ancora più necessario preservare il carattere di eccezionalità delle predette costruzioni, anche dal punto di vista del relativo contesto di giacenza a valenza culturale e paesaggistica.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022



Carta del rischio elaborata sulla base C.T.R. in scala 1:10.000 e DTM passo 10 m tramite GIS.
(c.f.r. REL_ARCH_01_signed, p. 38)

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il progetto di cui trattasi, ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dall'impianto.

CONSIDERATO che la complessità e rilevanza culturale dell'area, derivata dall'analisi del contesto nell'istruttoria compiuta dalla Soprintendenza, ha evidenziato un fattore di rischio archeologico medio/alto, come riportato dal medesimo Ufficio del Ministero della cultura nel proprio parere endoprocedimentale del 04/04/2022, con riferimento agli impatti verificati e potenziali sul patrimonio culturale archeologico.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Sassari, nel proprio parere endoprocedimentale prot. n. 10657 del 09/08/2022, ha ribadito la necessità "... di attivare la fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal comma 8 dell'art. 25 del Dlgs 50/2016 ...", in quanto il Proponente nella documentazione integrativa trasmessa, in merito a tale aspetto, non ha prodotto la documentazione relativa agli esiti delle indagini archeologiche preliminari, di cui al medesimo comma, e che pertanto non ha riscontrato la richiesta di integrazioni della Soprintendenza Speciale PNRR.

VISTA la documentazione integrativa elaborata dal Proponente a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTE le "*Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici*", pubblicate nel giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente rispetto alla verifica condotta sugli *usi civici* per i quali afferma che sulla base delle verifiche condotte “... *le superfici catastali su cui ricade il progetto non sono gravate da usi civici, così come le aree circostanti* ...”.

CONSIDERATO, inoltre, che rispetto alla richiesta di integrazioni della Scrivente, il Proponente non ha dato esaustivo riscontro a quanto richiesto; di fatto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia quanto segue:

- per quanto attiene la necessità di voler prevedere *alternative progettuali* anche in termini localizzativi, il Proponente, nel documento aggiornato REL_SIA_REV1, non ha provveduto ad indicare “*alternative ragionevoli*”, così come previsto dal D. Lgs. 152/2006 per la VIA in cui si specifica che nel SIA si deve comunque riportare “... *una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali* ...”;
- rispetto alla richiesta di integrazioni dell’*indagine fotografica* con l’individuazione degli elementi “sensibili” dal punto di vista paesaggistico nell’area vasta dell’intervento, il Proponente nell’elaborato prodotto (cfr. elaborato con codice 04_RFOTO_REV1) non ha valutato il quadro completo di tutti i percettori sensibili, quali ad esempio il Nuraghe Rumanedda, La Necropoli Sos Lacheddos e la SP 18, strada di impianto a valenza paesaggistica, da cui per lunghi tratti l’impianto risulterebbe visibile;
- per quanto attiene il Piano di monitoraggio ambientale, la componente 14. *Paesaggio e Beni culturali* (pp. 28-30), non è stata minimamente integrata;
- rispetto alla richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25, comma 8 del Codice degli appalti, risulta che la predetta procedura non si sia conclusa come richiesto.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, a seguito della trasmissione delle integrazioni del Proponente (di cui sono stati riportati sopra alcuni riscontri) con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0117073 del 26/09/2022 ha riferito alla Scrivente che la Società Proponente “... *con nota del 22/09/2022 ... ha chiesto, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs n. 152/2006, la proroga di 22 giorni per la presentazione di chiarimenti progettuali emersi a seguito del confronto tecnico avvenuto tra la Società Proponente e i tecnici istruttori in data 22/09/2022* ...”, concedendo pertanto la proroga richiesta.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR** con nota prot. n. 3897 del 28/09/2022, ha riscontrato quanto comunicato dall’Autorità competente riferendo della “... *necessità di avere piena contezza degli esiti dei chiarimenti progettuali emersi e delle modifiche progettuali intervenute a seguito del confronto avvenuto con la Società il 22/09/2022, anche al fine di chiedere ai propri Uffici di voler riesprimere le definitive valutazioni di competenza* ...”, rimanendo quindi in attesa di conoscere gli esiti dei chiarimenti progettuali emersi.

CONSIDERATO che **SF Maddalena S.r.l.** con nota pervenuta alla Scrivente il 14/10/2022, ha comunicato di aver provveduto alla stesura di ulteriori integrazioni a seguito del Tavolo Tecnico del 22/09/2022, pubblicate sul sito web dell’Autorità competente.

CONSIDERATO che le integrazioni trasmesse dal Proponente nell’ottobre 2022 hanno riguardato la revisione di diversi elaborati di progetto (cfr. elenco elaborati della nota acquisita dalla Scrivente con prot. n. 4817 del 21/10/2022); in particolare, tra gli elaborati oggetto di modifica risultano, tra l’altro, anche la



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022



Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica.

CONSIDERATO che nella succitata nota il Proponente ha comunicato di aver trasmesso anche “... l'aggiornamento progettuale richiesto dall'ente Terna S.p.A. relativo al posizionamento della futura stazione SE “Olmedo” e al relativo collegamento con la Rete RTN esistente, su cui l'impianto in oggetto andrà a collegarsi in collegamento AT su stallo AT dedicato, tramite stazione utente SEU MT/AT, di conseguenza riposizionata e predisposta per la futura condivisione con altri produttori. Il ricollocamento della futura stazione SE “Olmedo” è stato richiesto da Terna come tecnicamente necessario in quanto le aree precedentemente proposte non sono risultate conformi ai requisiti Terna di fattibilità tecnica e non sufficienti a prevedere una sezione a 36 kV per il collegamento di ulteriori produttori. L'attuale soluzione consente invece di sviluppare un'infrastruttura in linea con i requisiti Terna e con le opportune sezioni a 150 kV e 36 kV dalla stessa richieste ...”.

CONSIDERATO quindi che, a seguito degli esiti del Tavolo Tecnico succitato, sono state apportate delle modifiche progettuali delle quali la Scrivente è venuta a conoscenza il 14 ottobre 2022 a seguito della comunicazione del Proponente e della consultazione degli elaborati di progetto aggiornati.




Immagine tratta dalla Relazione generale del Proponente aggiornata all'ottobre 2022 in cui si evince in rosso l'impianto di progetto e la nuova articolazione di stazione e cavidotto rispetto a quella presentata inizialmente in VIA.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR** con nota prot. n. 4817 del 21/10/2022, a seguito di quanto comunicato dalla Società, ha provveduto a riavviare nuovamente il procedimento chiedendo alla Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, di voler esprimere le proprie determinazioni. Con la medesima nota la Scrivente ha anche chiesto alla Società Proponente di voler trasmettere le note con le quali Terna S.p.A. ha richiesto le modifiche progettuali citate, al fine di poterle acquisire agli atti del presente iter istruttorio.

06/12/2022



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** con nota prot. n. 15438 del 22/11/2022, ha comunicato le proprie definitive valutazioni di competenza, in particolare ha evidenziato, tra l'altro, che "... non sono stati effettuati i saggi di scavo richiesti da questo Ufficio con prot. 4221 del 4.4.2022 e successivamente con prot. 10657 del 9.8.2022, nonché dal Servizio II della DG ABAP con il suo contributo istruttorio, allegato alla richiesta di integrazioni di cui al prot. 14086 del 13.4.2022 dell'allora competente DG ABAP, né è stato siglato l'accordo di cui al c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, richiesto dal succitato Servizio II ...", e che pertanto "... permangono invariati gli elementi di criticità già segnalati e in relazione ai quali era stata chiesta l'esecuzione di saggi preventivi ...". La Soprintendenza ABAP inoltre, rispetto agli aspetti archeologici ha anche evidenziato che le modifiche progettuali previste "... pur interessando aree non oggetto della precedente progettazione e pertanto non esaminate dalla Relazione archeologica, non comprendono una nuova valutazione del rischio archeologico, in particolar modo per quanto riguarda la nuova Stazione Utente SSE SF Maddalena ...". Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici la Soprintendenza ha riscontrato che "... La configurazione planimetrica della stazione si reputa peggiorativa rispetto alla precedente soluzione, poiché in contrasto con la trama di appoderamento esistente. Questa scelta, oltre ad alterare le geometrie consolidate del territorio, comporterebbe la frammentazione dei lotti di terreno, con conseguente ulteriore riduzione della loro capacità d'uso agricolo che andrebbe a sommarsi all'occupazione di suolo dell'impianto ...". A conclusione della propria istruttoria la Soprintendenza competente "... considerata l'assenza degli elementi di valutazione ripetutamente richiesti al proponente e da questo non prodotti, nonché la mancanza della valutazione preventiva di interesse archeologico per le aree interessate dalle modifiche progettuali, [ha espresso] parere negativo alla realizzazione dell'impianto ...".

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 6051 del 24/11/2022, ha comunicato di concordare con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto per gli aspetti di propria competenza.

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 6359 del 01/12/2022 ha comunicato di non rilevare aspetti di specifica competenza.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.


CONSIDERATO che in prossimità dell'impianto in valutazione risultano essere presenti ulteriori impianti FER. In particolare, all'interno della stessa area di indagine, rientrano ulteriori progetti agrofotovoltaici, fotovoltaici ed eolici in valutazione statale, tra gli altri quelli identificati con ID VIP 7405, 8006, 7391 e 7991, tangenti al buffer sotto riportato, dei quali si ritiene opportuno dover tenere conto per la trasformazione complessiva che il territorio rischia di subire, in rapporto anche alla percezione visiva.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022





(Elaborazione GIS – SSPNRR, identificato con il codice ID 7630 l'impianto oggetto di valutazione)

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 04/04/2022, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto e che con i successivi pareri del 09/08/2022 e del 22/11/2022 ha espresso le proprie definitive valutazioni di competenza.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati*



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...").

CONSIDERATO il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022

c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

1) *le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

2) *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*

3) *le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;*

c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".*

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 04/04/2022, del 09/08/2022 e del 22/11/2022; visti i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP ; **la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia**




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

06/12/2022




di compatibilità ambientale relativamente al Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and blue Serra Longa", della potenza di 61,6707 MW, ubicato in Località Serra Longa, Comune di Sassari, ricadente nella Provincia di Sassari.

 Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi La Rocca



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it